

Rosa Basile,* *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2017

Le riflessioni di questo saggio nascono da una domanda: quando la Corte costituzionale italiana decide nel merito le questioni di legittimità sollevate dai giudici comuni? In proposito il dato normativo è chiaro, nel senso che se la questione è ritenuta dal giudice *a quo* rilevante e non manifestamente infondata, la Corte si pronuncia nel merito valutando la fondatezza delle specifiche censure di incostituzionalità delle leggi.

Invero, diversi studi hanno rilevato come la Corte sia in grado, entro certi limiti, di regolare l'accesso delle questioni e i tempi delle sue decisioni utilizzando spesso a tal fine i poteri di verifica delle condizioni di ammissibilità delle questioni stesse. Uno spoglio delle decisioni di inammissibilità, relative al periodo 2001-2016, ha evidenziato che quando queste sono motivate dall'esigenza del rispetto della "discrezionalità del legislatore" e dalla possibilità di dare un'interpretazione della legge costituzionalmente conforme, la distinzione e il confine delle stesse decisioni di inammissibilità rispetto alle pronunce di merito è piuttosto incerto e indefinito. Sin dagli inizi della sua attività, la Corte ha fatto ricorso agli argomenti della discrezionalità legislativa e dell'interpretazione costituzionalmente orientata, ma è mutato il modo con cui la Consulta si rapporta a essi in virtù delle differenti circostanze storiche, politiche e sociali in cui si trova ad adempiere le funzioni di garanzia. L'interpretazione costituzionalmente orientata rimanda al lato giuridico della Costituzione, a una concezione della Costituzione quale norma giuridica super-primaria che non può non reagire già a livello di interpretazione della legge ordinaria, chiamando tutti i giudici comuni a interpretare e applicare la legge alla luce dei principi costituzionali al fine di trarne una regola conforme ai principi stessi. La discrezionalità legislativa, invece, rimanda al lato politico della Costituzione, alla garanzia del principio democratico e alla necessità di salvaguardare uno spazio di libere determinazioni delle Assemblee rappresentative nel rispetto dei limiti costituzionali, evocando dunque gli "spazi vuoti dal diritto costituzionale" e la Costituzione aperta e pluralistica, quale trama di principi suscettibile di differenti sviluppi da parte degli indirizzi politici di cui sono espressione le forze momentaneamente presenti nelle istituzioni rappresentative e di cui rispondono all'elettorato.

I due argomenti della discrezionalità legislativa e dell'interpretazione costituzionalmente orientata costituiscono l'oggetto e, a un tempo, i limiti stessi del sindacato di costituzionalità. La Corte costituzionale tende a controllare, in certa misura, l'attività interpretativa dei giudici comuni, chiedendo ai giudici stessi di tentare un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge, quando ritiene che non sia necessario lo strumento dell'annullamento per rendere la norma conforme alla Costituzione; naturalmente, il giudice delle leggi deve tener conto del diritto vivente e dell'autonomia interpretativa dei giudici e della loro soggezione alla legge. La Consulta verifica altresì che la libertà di scelta del legislatore si mantenga nell'alveo dei limiti costituzionali e, a un tempo, non deve interferire, né tantomeno sovrapporsi, con le scelte politico-discrezionali legittimamente operate dal medesimo legislatore. Invero, giocando sui margini di indeterminatezza della linea di demarcazione tra questioni di legittimità e quelle, invece, di natura interpretativa o attinenti al merito politico delle leggi, la Corte sembra adoperare i due argomenti della discrezionalità legislativa e dell'interpretazione costituzionalmente orientata anche al fine di modulare i tempi e i modi dei suoi interventi sulle leggi contestate, differenziando l'intensità del suo coinvolgimento e di quello dei giudici comuni e del legislatore nella soluzione dei problemi di costituzionalità delle leggi.

Il saggio si articola in quattro parti. Nella prima si tracciano le coordinate fondamentali dell'accesso in via incidentale al giudizio di legittimità delle leggi e si approfondisce il significato della distinzione tra decisioni di inammissibilità e di infondatezza. La seconda parte del saggio (capitoli II e III) riguarda l'uso fatto dalla giurisprudenza costituzionale dei due argomenti dell'interpretazione costituzionalmente orientata e della discrezionalità legislativa, e si propone di verificare quindi se nella giurisprudenza sia rinvenibile una definizione, pur provvisoria, dei confini tra una decisione di inammissibilità e di infondatezza, che si rifletta nella differenziazione dei relativi effetti, e quali siano le ricadute nel giudizio *a quo* e nel sistema complessivo delle "scelte astensionistiche" e delle "scelte interventiste" della Corte. Si cerca di comprendere altresì, nella terza parte del saggio, a quali esigenze, perseguite dalla Consulta, rispondano l'utilizzo duttile e irregolare degli strumenti processuali e l'applicazione modulata dei criteri di giudizio, soprattutto nel campo delle valutazioni sulla ragionevolezza delle leggi. Nell'ambito di una tendenza diffusa nelle democrazie contemporanee all'eccessiva giurisdizionalizzazione della vita politico-costituzionale, soprattutto sul fronte della tutela dei diritti fondamentali, la Consulta nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia degli equilibri complessivi del sistema deve destreggiarsi tra l'esigenza di *self-restraint* e di rispetto dell'autonomia di scelta delle autorità politiche e la necessità di rendere giustizia costituzionale, affermando la supremazia dei valori costituzionali. Quali i limiti alle "autolimitazioni" della Corte nella sua incessante ricerca di provvisori punti di equilibrio tra la tutela del principio democratico e la supremazia dei valori costituzionali? Nella parte conclusiva del saggio, a fronte del carattere eminentemente giurisprudenziale del giudizio di legittimità delle leggi e dell'esigenza di una razionalizzazione della notevole duttilità degli strumenti processuali del giudice costituzionale, per la gran parte di matrice pretoria, si avvia una riflessione sull'opportunità di procedere alla formazione di un diritto processuale costituzionale fatto di regole precostruite e stabili, alla cui formazione possa concorrere la Corte stessa nell'esercizio dei suoi poteri di *rule-making*.

* Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università di Messina.